

# Concordato, rischio penale sugli errori di compilazione

## Adempimenti

Le conseguenze in caso di informazioni non veritiere rese con autodichiarazione

Anche le eventuali cause di esclusione fanno parte dell'autodichiarazione

Lorenzo Pegorin  
Gian Paolo Ranocchi

Errori nella compilazione del modello per il concordato preventivo biennale con rischio di responsabilità penale. Alcune delle informazioni richieste, infatti, sono rese con un'autodichiarazione ex articoli 46 e 47 del Dpr n. 445/2000 con le conseguenze del caso in presenza di attestazioni non veritiere.

Nei righe P2 e P3 del modello Cpb viene richiesto di indicare rispettivamente: l'assenza di cause di esclusione e l'attestazione del verificarsi di uno degli eventi straordinari individuati dal Dm del 14 giugno 2024. Nella parte grafica del modello è precisato per entrambi i righe che si tratta di una «dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del Dpr n. 445/2000». In caso di attestazioni mendaci le istruzioni al modello Cpb indicano che si applicano le sanzioni penali ex articolo 76 del Dpr n. 445/2000. Si tratta, quindi, di un passaggio compilativo delicato perché in ballo non vi è solo la legittimità dell'accesso al Cpb ma, anche, significative responsabilità per il firmatario. Le istruzioni precisano che le dichiarazioni sostitutive, in caso di accettazione del Cpb, sono sottoscritte «apponendo la firma al rigo P10». Ove il modello venga presentato comunque compilato ma senza aderire al Cpb, eventuali errori non hanno conseguenze.

La perimetrazione dell'attestazione riguardo al rigo P3 non sembra porre particolari problemi. Si tratta, infatti, degli eventi straordinari individuati dall'articolo 4 del Dm Mef del 14 giugno 2024 e quindi delle specifiche casistiche che possono aver comportato la sospensione dell'attività economica.

Più delicata è la gestione del rigo P2, nel quale bisogna attestare l'assenza di una causa di esclusione dal Cpb. L'assenza di debiti tributari e contributivi superiori a 5.000 euro, invece, va attestata barrando la casella P1 per la quale non è prevista alcuna «autodichiarazione».

Tra le cause di esclusione (rigo P02) rientrano casistiche in relazione alle quali, ad oggi, le indicazioni delle Entrate sono ancora deficitarie. Riguardo all'assenza nel primo periodo d'imposta del biennio oggetto di concordato di operazioni straordinarie e alle modifiche della compagine sociale dei soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir, infatti, le indicazioni della circolare n. 18/E/2024 sono state insufficienti e nelle FAQ delle Entrate non ci sono stati ulteriori chiarimenti. In merito al tema dell'incidenza dei redditi esenti nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, una delle risposte delle prime FAQ pubblicate l'8 ottobre ha dato un'indicazione ma sarebbe opportuno, comunque, che l'agenzia delle En-

trate mettesse nero su bianco che la non tassabilità totale o parziale delle singole componenti reddituali è irrilevante ai fini dell'esclusione dal Cpb. La causa di esclusione che attiene alla condanna penale per uno dei reati previsti dalla norma negli ultimi tre periodi antecedenti a quello di applicazione del Cpb non è chiaro se e come si applichi quando la condanna riguarda gli amministratori di società di capitali. Operatori del settore e contribuenti, hanno quindi ancora bisogno di molti chiarimenti senza i quali la gestione del modello non è sicura.

Anche il perimetro della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riguarda la veridicità dei dati attestati flaggando la casella P2 (assenza di cause di esclusione) appare incerto.

Dalla grafica del modello risulterebbe che l'autodichiarazione riguardi la casella e quindi l'assenza di tutte le cause di esclusione previste.

La circolare n. 18/E/2024 (pagina 37) ha precisato che «nella sezione Condizioni di accesso sono previste informazioni relative alla presenza di

requisiti e all'assenza di cause di esclusione che i contribuenti devono dichiarare per poter accedere alla proposta di concordato». Nel passaggio della circolare si rimanda alla nota 48 in cui «si ricorda che tali informazioni hanno la natura di "autodichiarazioni" e sono rese ai sensi della disciplina in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del Dpr n. 445 del 2000». Quindi anche secondo la circolare, l'autodichiarazione riguarderebbe tutte le cause di esclusione.

Nelle istruzioni al modello Cpb, invece è precisato come l'autodichiarazione resa ex articoli 46 e 47, debba riguardare la sola assenza di condanne penali. Viene detto, ulteriormente, che per le sentenze di patteggiamento «la dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto soltanto le sentenze di "patteggiamento" con le quali sia stata irrogata una pena superiore ai due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria». Quindi le istruzioni sembra invece circoscrivano l'oggetto dell'attestazione resa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Nessuna preclusione per l'accesso delle società in consolidato

### Nuove FAQ delle Entrate

Ammessi gli enti aderenti al gruppo che presentano i requisiti per l'ingresso

Giorgio Gavelli

Il Dlg 13/2024, nel disciplinare l'accesso al concordato preventivo biennale, non prevede alcuna esclusione per le società che fanno parte del consolidato fiscale. È una delle risposte pubblicate ieri dalle Entrate. L'Agenzia colma una delle lacune della circolare n. 18/E/2024, aprendo la strada al Cpb per le società aderenti al gruppo che presentano i requisiti d'ingresso. Per quanto riguarda il funzionamento, l'Agenzia afferma che:

● ciascuna società (consolidante o consolidata) che ha aderito al Cpb trasferirà

alla fiscal unit un importo pari alla differenza tra il reddito derivante dalla proposta concordataria e la «parte eccedente», al netto delle rettifiche di cui all'articolo 16 del decreto, fermo restando il rispetto del limite di 2.000 euro;

- le perdite fiscali di periodo trasferite alla consolidante dalle società non aderenti al Cpb (e quelle già nella disponibilità della medesima fiscal unit) possono essere compensate con i redditi derivanti dall'adesione alla proposta concordataria (trasferiti alla fiscal unit), sempre nel rispetto del limite di 2.000 euro da applicare a ciascuna società che ha aderito;
- l'opzione per la sostitutiva verrà esercitata, su base individuale, dalla società che aderisce alla proposta e che verserà la sostitutiva;
- per l'acconto si seguono le regole ordinarie, ossia l'adempimento compete alla sola consolidante. Nel primo periodo di adesione, le consolidate aderenti dovranno comunicare alla fiscal unit l'eventuale applicazione della maggio-

razione prevista in caso di applicazione del «metodo storico».

Le altre tre risposte riguardano il regime forfettario. Il contribuente che nel 2024 è uscito dal regime non per effetto del superamento (nel 2023) della soglia di ricavi/compensi superiori a 85.000 euro ma per altre cause (la FAQ si riferisce alla percezione di redditi di lavoro dipendente superiore ai 30.000 euro, ma si ritiene che la risposta sia applicabile anche alle altre casistiche, come ad esempio l'acquisizione di una partecipazione in società di persone) può aderire al Cpb nel 2024, assoggettando il reddito concordato ad imposizione secondo le regole ordinarie (e salva l'opzione per la sostitutiva sul reddito eccedente). La medesima soluzione è applicabile al caso di chiese dal forfettario semplicemente per opzione. Infine, il cambio di attività nell'ambito del forfait 2023, anche se con diverso coefficiente di redditività, non è rilevante ai fini del Cpb.

© RIPRODUZIONE RISERVATA